



ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Amendola”

Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G

Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale : *Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA)* **Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957** - C.M. SAMM8BW01L

Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : *Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA)* – **Tel./Fax 081 911002** - C.M. SAMM8BW01L

Scuola dell'Infanzia Plesso Via Ticino C.M. SAAA8BW00B - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAEE8BW01N : *Via Ticino - 84087 Sarno (SA)* – **Tel/Fax 081 943838**

e-mail saic8bw00g@istruzione.it pec saic8bw00g@pec.istruzione.it

sito web : www.scuolamendolasarno.gov.it

Ambito Territoriale 0025

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2018/2019

FINALITA' E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

La scuola, come comunità di lavoro, si propone di promuovere la formazione culturale e lo sviluppo della personalità umana in ogni suo aspetto (intellettivo, cognitivo, affettivo, creativo, morale, sociale). L'istituzione scolastica richiede la partecipazione attiva e responsabile di tutti i soggetti ad essa interessati, ai quali sono garantiti i seguenti diritti:

Diritto di espressione

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero e di divulgare informazioni nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.

Il confronto delle opinioni deve avvenire attraverso una dialettica che rispecchi il compito educativo della scuola e nel pieno rispetto delle altrui convinzioni, rifiutando qualsiasi forma di intolleranza.

Diritto di proposta

Gli studenti ed i genitori hanno il diritto di presentare proposte relative all'attività scolastica.

Questo regolamento va pertanto inteso come un insieme di scelte condivise a garanzia del servizio formativo.

ORGANI COLLEGIALI

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato, delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola (dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica) la Legge n. 477/73 ha istituito, a livello di istituto, gli organi collegiali.

Gli Organi Collegiali favoriscono la partecipazione democratica di tutte le componenti alla gestione della scuola; operatori scolastici, preside, docenti, non docenti agevolano il conseguimento di tale obiettivo ponendo in essere gli strumenti ritenuti più opportuni.

Gli Organi Collegiali a livello d'Istituto sono i seguenti:

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il preside. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Preside.

CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è costituito dai docenti di ogni singola classe. Fanno altresì parte del Consiglio di classe quattro rappresentanti, eletti dai genitori degli alunni iscritti. I Consigli di classe sono presieduti dal Preside o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto dai seguenti membri:

Dirigente scolastico, che lo presiede;

tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;

un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che riunisce tutte le componenti scolastiche. I lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva eletta nel suo seno. Anche l'esecuzione delle delibere spetta alla Giunta.

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in merito al l'impiego dei mezzi finanziari; interviene inoltre con proposte e indicazioni su tutta l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, fatte salve le competenze dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore, la Giunta Esecutiva dal Preside.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Preside. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, cura la programmazione dell'azione educativa e didattica, interagisce con il Consiglio di Istituto e con i Consigli di Classe.

CONSIGLIO DI CLASSE

I Consigli di classe hanno il compito di:

a) Formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa - didattica e alla sperimentazione;

b) Agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Spettano al Consiglio di classe con la presenza di soli docenti:

a) La realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;

b) La valutazione periodica e finale degli allievi.

I Consigli di classe sono formati dai docenti della classe e dai 4 genitori eletti.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Valuta il servizio dei docenti al fine dell'immissione in ruolo o, su richiesta degli interessati, il servizio degli altri docenti.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il funzionamento degli Organi collegiali, avverrà nel rispetto delle seguenti norme:

La convocazione, da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all'albo dell'Istituto, deve essere predisposta con preavviso di almeno 5 giorni e deve contenere l'ordine del giorno.

- Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Istituto, della Giunta esecutiva, del Collegio docenti, dei Consigli di classe e di altri organi collegiali è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni particolari prescrivano diversamente.
- Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato seduta stante o all'inizio della seduta successiva.

1. Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Capo d'Istituto (su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri) di norma una volta al mese, completo della componente docenti e genitori.

2. Il Collegio docenti

Il Collegio docenti è convocato dal Capo d'Istituto con avviso predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, in linea di massima almeno 5 giorni prima della seduta.

3. Il Consiglio d'Istituto

Prima seduta

Il Consiglio d'Istituto, nella sua prima seduta è convocato e presieduto dal Capo d'Istituto e procede innanzitutto all'elezione del Presidente secondo le modalità seguenti:

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente viene eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché partecipi alla votazione il 51% dei componenti.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente con le stesse modalità previste per il Presidente.

Convocazione delle sedute successive

Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta della Giunta esecutiva o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Deliberazioni

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno; in caso di necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, il Presidente ne ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Relazione

Il Consiglio d'Istituto predispone annualmente, o alla vigilia del suo rinnovo, una Relazione da inviare agli organi competenti.

Pubblicità delle sedute e partecipazione di esperti

Le sedute e gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblici; non è ammesso il pubblico solo quando siano in discussione argomenti riguardanti persone.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Riunioni

Le riunioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di servizio.

Durata

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni.

4. Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta esecutiva composta da un docente, un non docente, due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede, e il Direttore dei servizi amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa.

Durata

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta durano in carica tre anni scolastici.

5. Comitato di valutazione

Il Capo d'Istituto convoca il Comitato di valutazione dei docenti:

Alla conclusione dell'anno di formazione dei docenti in prova.

Ogni qualvolta che ne ravvisi la necessità.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Comitato dei genitori

I rappresentanti eletti nel Consiglio di classe e nel Consiglio di Istituto possono esprimere un comitato che si dota di un proprio statuto.

Il Comitato può esprimere proposte per il Consiglio di Istituto.

Assemblee dei genitori

Sono regolate dall'Art. 45 del D.P.R. n. 416 del 1974. Il Preside, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione dell'Assemblea d'Istituto dei genitori, la quale può darsi un suo Presidente.

Per le assemblee di classe dei genitori è sufficiente la richiesta al Preside da parte dei rappresentanti.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO COMPONENTE DOCENTI

Tutto ciò che concerne orario di lavoro e di servizio, attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento e aggiuntive, assenze, è disciplinato dal CCNL.

In particolare, nell'Istituto sono in vigore le seguenti norme:

1. I docenti sono tenuti a rispettare l'orario di inizio e di fine del proprio servizio premurandosi di essere in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario.

2. Durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la didattica, il personale docente è responsabile degli studenti affidatigli; in caso di inevitabile necessità di assentarsi dalla classe, il docente ha l'obbligo di avvalersi della collaborazione del personale A.T.A. I docenti sono tenuti a prestare sorveglianza durante l'intervallo, durante gli spostamenti e durante l'ingresso e l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico.

Sono responsabili del comportamento degli studenti e devono evitare danni a persone o a cose. La responsabilità, in caso di colpa grave o dolo, si configura sia penale che civile.

3. Il registro di classe deve essere compilato attentamente in ogni sua parte anche nel caso di ore di supplenza; particolare cura deve essere rivolta alla registrazione e al controllo delle assenze.

Vanno segnalate sul registro le attività svolte, le esercitazioni assegnate a casa e le prove scritte programmate. Le prove, scritte ed orali, devono essere tali, in termini di quantità e qualità, da garantire gli elementi necessari e sufficienti per una valutazione motivata.

Tutte le annotazioni sul registro vanno siglate.

4. Gli insegnanti curano la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie.

5. All'inizio di ogni anno scolastico vengono definite dal Collegio dei Docenti le modalità per i colloqui generali e individuali con i genitori; la programmazione di detti colloqui viene tempestivamente comunicata alle famiglie per sollecitare i genitori a partecipare alla vita della scuola in modo da renderne più efficace l'azione didattico-educativa.

6. Per l'utilizzo delle aule speciali, della mensa e della palestra gli insegnanti devono consultare i regolamenti affissi nei singoli locali e in sala insegnanti.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO COMPONENTE PERSONALE **AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO**

Tutto ciò che concerne orario di lavoro e di servizio, attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento e aggiuntive, assenze è disciplinato dal CCNL. In particolare, nell'Istituto sono in vigore le seguenti norme:

1. L'orario del personale A.T.A., per un totale di 36 ore settimanali, è prestato in base ad un ordine di servizio del Dirigente Scolastico.

2. Il controllo del servizio prestato è certificato dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi amministrativi, mediante l'apposizione della propria firma in calce alla firma di presenza di tutto il personale A.T.A. in servizio e per ciascuna giornata di servizio. Le firme di presenza sono apposte su apposito registro, sul quale il Direttore è tenuto anche a registrare eventuali assenze, ritardi, uscite durante il servizio ecc.

Per quanto riguarda le sezioni staccate, il controllo di cui al presente articolo è affidato al collaboratore incaricato della sezione staccata.

3. Nella conferenza di servizio di cui al punto 1 devono essere stabilite con precisione i locali scolastici e le incombenze e mansioni specifiche di ciascuna unità del personale A.T.A. Qualsiasi eventuale contestazione in merito al servizio prestato sarà rivolta solo tenendo conto della suddivisione dei lavori descritta nell'ordine di servizio.

4. Durante l'orario di servizio è espressamente vietato:

- Allontanarsi dai posti prestabiliti, che saranno dislocati in modo tale da consentire (soprattutto al personale ausiliario) di controllare gli ingressi, i corridoi loro affidati, nonché di essere a disposizione per eventuali chiamate, che saranno sempre effettuate mediante gli appositi campanelli, sia dalle aule che dagli uffici.

Uscita dall'ufficio scolastico senza esplicita richiesta ed altrettanto esplicito permesso (che verrà eventualmente concesso di volta in volta da parte del Direttore dei servizi amministrativi, il quale sarà tenuto responsabile del suddetto permesso).

- Aderire a richieste dei docenti che non siano strettamente connesse con l'attività scolastica (in particolare è assolutamente da escludere che il personale svolga per i docenti incombenze di carattere personale).

– Svolgere lavoro personale di qualsiasi genere durante eventuali pausa dai servizi.

Consentire l'accesso e intrattenersi per motivi personali con persone estranee alla scuola (non sono però considerati tali i genitori che richiedono udienza ai docenti o prestazioni d'ufficio dalla segreteria o ricevimento alla presidenza).

5. Il personale A.T.A. è tenuto a :

- Far trovare pulito e in perfetta efficienza ed agibilità gli ambienti ed eventualmente le attrezzature ed altro materiale affidato con ordine di servizio;
- Vigilare responsabilmente sugli alunni, sia durante l'intervallo, sia nel caso eccezionale in cui un docente sia costretto ad abbandonare l'aula in cui sta svolgendo la lezione. La vigilanza è altresì da estendere ai momenti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni e immediatamente seguenti, in collaborazione con il personale docente.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO COMPONENTE ALUNNI

- Art.1** L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene al suono della campanella, alle ore 8.00. Gli alunni saranno accolti dall'insegnante della prima ora che alle ore 8.00 darà inizio alle lezioni.
- Art.2** L'alunno che si presenta in ritardo, rispetto all'orario previsto, sarà accompagnato dal Dirigente o suoi Delegati a cui riferirà sulla causa del ritardo. E' considerato ritardo dalle ore 8,10.
- Art.3** Dopo tre ritardi, riportati sul registro di classe dall'insegnante della prima ora, il Docente coordinatore convocherà i genitori dell'alunno.
- Art.4** Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale; questo viene ritirato all'inizio di ogni anno scolastico da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, che vi apporrà la firma in presenza del Dirigente o di un suo incaricato.
- Art.5** Per assenze superiori a cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.
- Art.5bis** Affinché l'anno scolastico sia valido, le assenze, secondo le norme vigenti, non dovranno essere superiori ai $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale. Per un numero maggiore di assenze registrate e notificate dal C.di C., il D.S., dopo aver valutato il singolo caso, si riserva - di concerto con gli organi competenti- di contemplare le disposizioni previste ed eventuali deroghe.
- Art.6** Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante; l'uso dei bagni, da gestire nel modo più corretto e civile possibile, all'occorrenza, è consentito nell'arco di tutto l'orario scolastico, ma regolamentato sia nel numero di alunni che nella frequenza delle uscite. Per motivi di ordine e sicurezza i docenti vigileranno sulle uscite degli alunni (possibilmente uno alla volta) con particolare attenzione durante l'intervallo. Sarà utile registrare gli orari di uscita e le frequenze su di un apposito registro a uso degli insegnanti.
- Art.7** L'accesso alla fotocopiatrice da parte degli alunni è consentito solo se autorizzato per iscritto dall'insegnante di turno.
- Art.8** L'orario di uscita è stabilito per le 13,57 per le classi del piano terra e del primo piano e per le 14,00 per quelle del secondo piano. L'uscita, ordinata, dalla scuola, è controllata dal docente dell'ultima ora. Non è assolutamente consentita l'uscita anticipata dall'aula prima della campanella relativa al piano di ubicazione della classe. Le norme che regolamentano l'uscita sono comunque comunicate all'inizio di ogni anno scolastico.
- Art.9** Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. I permessi saranno concessi dal Dirigente o suoi Delegati. Dopo tre permessi di uscita anticipata, ulteriori richieste dovranno essere documentate e giustificate.
- Art.10** La mancanza di rispetto nei confronti dei compagni di classe (presa in giro, insulti, ecc.) comporterà l'ammonizione privata o la trascrizione sul registro di classe. Se il numero delle ammonizioni scritte è superiore a 3 si richiederà l'intervento del D. S. che valuterà di volta in volta sentito il C. di classe la sanzione da applicare.

Art.11 I cellulari ed altri dispositivi elettronici come i Pod, MP3 ecc., se portati a scuola, devono essere tenuti spenti ed esclusivamente dentro lo zaino; essi sono consentiti solo previa autorizzazione del docente di classe. Diversamente, saranno requisiti dall'insegnante e consegnati direttamente al Dirigente o suoi Delegati che li restituirà, esclusivamente, nelle mani di un genitore o di chi ne fa le veci. In caso di recidivo la sanzione disciplinare comporterà l'allontanamento dall'attività scolastica per un solo giorno.

Art.12 E' fatto divieto assoluto dell'uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi volti ad acquisire registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali di studenti o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica. In tal caso la sanzione comporterà l'allontanamento dall'attività scolastica, oppure la sospensione con obbligo di frequenza. La sanzione sarà deliberata dal C.D.C che valuterà la gravità del fatto e si comporterà di conseguenza.

Art.13 E' rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. La sanzione potrà comportare l'allontanamento dell'attività scolastica fino a tre giorni.

Art.14 Gli studenti che vengono meno al rispetto della Convivenza Civile adottando comportamenti violenti, minacciosi e ingiuriosi nei confronti di altri studenti verranno sanzionati con allontanamenti fino ad un massimo di cinque giorni. Se tali comportamenti provocano lesioni della persona fisica (percosse, reati di natura sessuale e discriminazioni razziali) verranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con allontanamento temporaneo superiore a giorni quindici. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg. la Scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro - ove possibile- nella comunità scolastica. Il recupero educativo potrà prevedere attività di volontariato presso le Biblioteche, Archivi, Case famiglia, Centri di ascolto ecc.).

Se si verifica una situazione recidiva per i comportamenti suindicati la sanzione comporterà l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art.15 L'alunno che manometta, danneggi o sottragga documenti scolastici, quali registri o Atti Amm.vi sarà sanzionato sino a cinque giorni.

Art.16 In caso di furto comprovato di denaro o danneggiamento di oggetti di valore, la sanzione comporterà l'allontanamento dall'attività scolastica sino a cinque giorni. In caso di mancata individuazione del responsabile il risarcimento sarà suddiviso tra i componenti della classe o del gruppo individuato come responsabile del fatto avvenuto.

Art.17 Nel caso in cui il docente e/o il personale della Scuola abbiano ricevuto danno o offesa, l'alunno verrà sospeso dalle normali lezioni fino a cinque giorni. Se invece il fatto commesso sia più grave (minacce e percosse) la sanzione rientrerà nelle competenze del Consiglio di Istituto.

Art.18 I procedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.

Art.19 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art.20 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.21 le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. Prima di procedere all'applicazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla Scuola si prevede un rapporto con lo studente e i suoi genitori per determinare un recupero adeguato dell'alunno e favorire il suo rientro a Scuola.

Art.22 Le sanzioni superiori a cinque giorni e comunque fino ad un massimo di quindici, sono decise dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe nella sua composizione collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori. Quelle superiori a giorni quindici saranno decise dal Consiglio di Istituto.

Art.23 Da Delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, gli alunni che abbiano subito l'allontanamento dall'attività scolastica per un numero variabile di giorni, saranno esclusi da qualsiasi uscita sul territorio, da visite guidate e viaggi di istruzione.

Art.24 In casi eccezionali, che presentino connotazioni di estrema gravità, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

RICORSI

Art.25 Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

Art.26 L'Organo di garanzia della Scuola è composto, oltre che dal Dirigente Scolastico, da almeno due rappresentanti dei genitori e da un docente designato dal Consiglio di Istituto L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art.28 Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria. I membri sostitutivi svolgono la propria funzione all'interno dell'Organo di garanzia nei casi di incompatibilità o di assenza dei membri effettivi. L'incompatibilità è determinata dai vincoli di parentela tra i membri dell'Organo e l'alunno in esame. Oppure qualora il membro faccia parte dell'Organo Collegiale che ha determinato la sanzione. La durata in carica dell'Organo di Garanzia è annuale.

Art.27 L'Organo di Garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra studente, i suoi genitori e il coordinatore di classe o rispettivamente l'insegnante, che ha promosso l'applicazione della sanzione disciplinare. In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale di intesa, con il quale si conclude il procedimento. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'Organo di Garanzia decide in merito al ricorso; nel frattempo l'esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla decisione conclusiva.

Art.28 L'Organo di Garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Art.29 L'Organo di Garanzia decide, su richiesta, di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione e alla violazione della Carta dello studente e della studentessa.

Art.30 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al succitato Statuto delle studentesse e dello studente della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 e al D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007.

:

:

: